FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE - SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Mario Antonio Scino *Presidente*; dal Dott. Claudio Gorelli, Avv. Marco Santaroni *Componenti*; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia *Rappresentante AIA*; e del Signor Claudio Cresta *Segretario* con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni si è riunito il 28.6.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

(241) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: UMBERTO VANGONE (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD ARL Potenza Calcio) - (nota n. 12759/749 pf16-17 AA/GP/mg del 15.05.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, rilevato:

- che, con provvedimento n. 12759/749pf16-17/AA/GP/mg del 15.05.2017 la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il Sig. Vangone Umberto, nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante all'epoca dei fatti della SSD ARL Potenza Calcio, per rispondere della violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94*ter*, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver corrisposto all'allenatore, Sig. Domenico Giacomarro, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con provvedimento prot. 33/56 del 13/6/2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;
- che si deve osservare che con ricorso datato 3.08.2015 l'allenatore professionista UEFA Pro Domenico Giamarro ha attivato il Collegio Arbitrale competente esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore, nella s.s. 2014/2015, della prima squadra della FCD Rossobleu Potenza che in seguito ha mutato la propria denominazione in SSD ARL Potenza Calcio:
- che il su richiamato Collegio Arbitrale, con provvedimento n. 33/56 del 13/6/2016, ha condannato la Società SSD ARL Potenza Calcio al pagamento in favore del Sig. Domenico Giacomarro della somma pari ad €14.900,00 più 140,00 euro di interessi a saldo residuo di quanto pattuito a titolo di premio tesseramento annuale per la s.s. 2014/2015, (come da C.U. n. 378, riunione del 13 Giugno 2016) nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;
- che il deferimento in epigrafe prende avvio dall' esposto alla Procura Federale presentata il giorno 8 agosto 2016 dal Sig. Domenico Giacomarro nei confronti della SSD ARL Potenza Calcio per la violazione degli articoli 1 e 8, comma 15 del CGS non avendo la Società medesima ottemperato a quanto statuito dal lodo arbitrale pronunciato dal Collegio Arbitrale presso la LND in data 13/06/2016;

- che, tuttavia, ben oltre i termini stabiliti la SSD ARL Potenza Calcio provvedeva al pagamento della somma di € 14.900,00 stabilita dal Collegio Arbitrale nella più volte richiamata decisione prot. 33/56 del 11.05.2016, in favore dell'allenatore Domenico Giacomarro come risulta dalla dichiarazione liberatoria, agli atti, dal medesimo rilasciata in data 10.11.2016;
- che la SSD ARL Potenza Calcio, responsabile ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, ha proposto ai sensi dell'art. 32 sexies del CGS l'applicazione di una sanzione ridotta e che risulta rispettata la procedura prevista all'art.32 sexies commi 1 e 2;
- che la Procura Federale ha espresso il proprio consenso alla proposta formulata dalla SSD ARL Potenza Calcio, anche alla luce della mancanza di rilievi ed osservazioni sulla stessa d parte del Procuratore generale dello sport.

Ritenuto comunque

- che i fatti sopra riportati evidenziano comportamenti in violazione della normativa Federale ascrivibili al Sig. Vangone Umberto, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la Società SSD ARL Potenza Calcio;
- che il Sig. Vangone Umberto non ha fatto pervenire nessuna memoria difensiva e non ha chiesto di essere sentito.

Considerato:

- che alla riunione odierna la Procura Federale ha chiesto confermarsi il deferimento con l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei).

P.Q.M.

Irroga la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti del Sig. Umberto Vangone.

(242) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GRAZIANO ZANI (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società USD Noto), Società USD NOTO - (nota n. 12653/776 pf16-17 GP/AA/mg del 15.5.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, rilevato:

- che con provvedimento n. 776pf16-17 la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Sig. Zani Graziano, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società USD Noto per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all'allenatore, Sig. Di Sole Fabio, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND, con decisione pubblicata con C.U. n. 2 del 23.11.2015, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. Deferiva inoltre la Società USD Noto, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS alla quale apparteneva il deferito al momento dei fatti;
- che tale procedimento prendeva avvio con il ricorso presentato al Collegio Arbitrale della LND il 16 dicembre 2014, dall'allenatore Fabio Di Sole, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC. Il querelante dichiarava di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della USD Noto, partecipante al campionato nazionale dilettanti Serie D nella stagione sportiva 2014/2015, a decorrere dal 6 settembre 2014 e sino alla data dell'esonero, avvenuto in data 7 ottobre 2014;

- che, con regolare "accordo tipo" del 6 settembre 2014, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento annuale lordo pari ad € 12.600,00 oltre al rimborso spese di trasporto;
- che il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione in atti, considerato che la USD Noto nulla ha controdedotto, ha ritenuto il ricorso fondato e meritevole di parziale accoglimento in quanto la cifra massima stabilita per la predetta categoria è pari ad € 10.000 e per tale motivo ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza;
- che il Collegio Arbitrale, nella riunione del 23 novembre 2015 (CU n. 187 della LND del 9/12/2015) ha adottato la decisione che accoglie il ricorso dell'allenatore Fabio Di Sole e fa obbligo alla Società USD Noto di corrispondere, allo stesso, la somma complessiva di euro 12.148,65;
- che l'importo definito dal Collegio Arbitrale non è stato corrisposto al Sig. Fabio Di Sole;
- che alla Procura Federale veniva richiesto, in data 18/11/2016, dal Sig. Di Sole Fabio con l'assistenza dell'avvocato Salvatore Romeo, di adottare i provvedimenti necessari nei confronti del Sig. Zani Graziano all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della USD Noto e della Società stessa a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per violazione degli articoli: 1bis ed 8, commi 9 e 10 del CGS;
- che né il Sig. Graziano Zani né la USD Noto hanno fatto pervenire memorie difensive. Considerato:
- che alla riunione odierna la Procura Federale ha chiesto l'integrale conferma del deferimento con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:
- inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti del Sig. Graziano Zani;
- penalizzazione di 1 (uno) punto, da scontarsi in base al principio di afflittività e l'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) per la Società USD Noto.

P.Q.M.

Irroga le sanzioni dell'inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti del Sig. Graziano Zani e della penalizzazione di 1 (uno) punto, da scontarsi nella s.s. 2017/18 nel campionato di competenza, in base al principio di afflittività, nei confronti della Società USD Noto.

(243) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA IUS (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Città di Foligno 1928 Srl), Società CITTÀ DI FOLIGNO 1928 Srl - (nota n. 12659/858 pf16-17 GP/AA/mg del 15.5.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato:

- che con provvedimento n. 12659/858pf16-17/GP/AA/mg del 15 maggio 2017 la Procura Federale deferiva il Sig. lus Gianluca, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Città di Foligno 1928 Srl, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per il mancato pagamento al calciatore, Sig. Cicerello Andrea, delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND, con decisione prot. 201/CAE 2016/2017 del 23.8.2016, confermata dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. 11/TFN-SVE del 16.11.2016, nel termine di trenta giorni

dalla comunicazione della detta ultima pronuncia. La Procura deferiva inoltre la Società ASD Città Di Foligno 1928 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

- Che il procedimento ha preso avvio con il reclamo, trasmesso in data 18/05/2016 dal Sig. Andrea Cicerello alla Commissione Accordi Economici presso la LND, esponendo di aver concluso con la Società ASD Città Di Foligno 1928 Srl un accordo economico, in qualità di calciatore, che prevedeva la corresponsione lorda di € 6.500,00 per la s.s. 2015/16, precisando di non aver percepito alcuna rata e conseguentemente richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economico depositato. La controparte non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini né presenziava alla riunione della Commissione fissata per la discussione.
- Che la Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata, con delibera del 23.8.2016 condannava l'ASD Città di Foligno 1928 Srl al pagamento della somma di € 6.500,00 in favore del calciatore ricorrente (prot. 201/CAE del 23.08.2016) ed imponeva alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria non oltre 30 giorni dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle NOIF.
- Che tale decisione è stata impugnata il 30/8/2016 presso il TFN-SVE dall'ASD Città di Foligno 1928 Srl. La Società reclamante assumeva preliminarmente di non aver avuto contezza della pendenza del giudizio di primo grado, in quanto svoltosi nelle more di un avvicendamento ai vertici della stessa ed a causa della confusione amministrativa in cui versava la Società. Per tali motivazioni chiedeva il rinvio del giudizio previa sua remissione in termini per la proposizione delle proprie difese. Nel merito ed in via subordinata, la reclamante sosteneva che, dal compenso indicato nell'accordo economico si sarebbero dovute decurtare le spese di sostentamento e di locazione sostenute a favore del calciatore nonchè la somma di € 1.000,00 oggetto di un assegno consegnato dalla Società al calciatore privo di provvista che, essendo (presumibilmente) sotto protesto, sarebbe titolo esecutivo.
- Che il Signor Andrea Cicerello ha ritualmente controdedotto, chiedendo preliminarmente
- la declaratoria di inammissibilità delle richieste della parte avversa ed in via subordinata il rigetto del gravame avversario stante l'infondatezza della richiesta di rinvio con rimessione in termini e della richiesta di riduzione delle spettanze economiche;
- Che il Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche, ha respinto il ricorso, nella riunione del 27.10.2016 della Società ASD Città di Foligno 1928 Srl ed ha confermato, per gli effetti, l'impugnata decisione della Commissione Affari Economici LND condannando inoltre la stessa Società ricorrente a corrispondere, alla controparte, le spese del procedimento, definite in complessive € 250,00 oltre accessori in aggiunta a quanto deliberato il 23 agosto 2016.
- Che la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale segnalava il 19 gennaio 2017 alla Procura Federale l'inadempimento e le conseguenti violazioni della Società ASD Citta di Foligno 1928 Srl e che la Procura, al termine dell'istruttoria, deferiva il Sig. Ius Gianluca e la Società ASD Citta di Foligno 1928 Srl per quanto suesposto.

Considerato che nella riunione odierna la Procura Federale ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti del Sig. Gianluca lus;
- penalizzazione di 1 (uno) punto, da scontarsi in base al principio di afflittività e l'ammenda di €1.500,00 (Euro millecinquecento/00) per la Società ASD Città Di Foligno 1928 Srl.

P.Q.M.

Irroga le sanzioni dell'inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti del Sig. Gianluca lus e della penalizzazione di 1 (uno) punto, da scontarsi nella s.s. 2017/18 nel campionato di competenza, in base al principio di afflittività, nei confronti della Società ASD Città Di Foligno 1928 Srl.

* * * * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Mario Antonio Scino *Presidente*; dall'Avv. Giancarlo Guarino, dall'Avv. Marco Santaroni *Componenti*; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia *Rappresentante AIA*; e del Signor Claudio Cresta *Segretario* con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni si è riunito il 28.6.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

(238) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: JOSEPH TACOPINA (all'epoca dei fatti Presidente della Società Venezia FC Srl SSP), Società VENEZIA FC Srl SSP - (nota n. 12241/510 pf16-17 GP/MB/gb del 05.05.2017).

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

vista la motivata istanza di differimento dell'odierna udienza depositata dalla difesa dei deferiti, corredata dalla richiesta di sospensione dei termini ex art. 34bis, comma 5 CGS; vista la non opposizione della Procura Federale, che si è associata alla sospensione dei termini ex art. 34bis, comma 5 CGS.

Rinvia la trattazione del procedimento a nuovo ruolo, disponendo la sospensione dei termini ex art. 34bis, comma 5 CGS.

(240) — DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI FRESCO (all'epoca dei fatti Presidente della Società SSD ARL Virtus Vecomp Verona), ROBERTO ETTORE LIZZIERO (all'epoca dei fatti Collaboratore ex art. 1, comma 5 CGS della Società SSD ARL Virtus Vecomp Verona), Società SSD ARL VIRTUS VECOMP VERONA - (nota n. 12668/839 pf16-17 GP/blp del 15.5.2017).

II deferimento

Con provvedimento prot. 12668/839pf16-17/GP/blp in data 15 maggio 2017, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il Sig. Luigi Fresco, Presidente della SSD ARL Virtus Vecomp Verona;
- il Sig. <u>Roberto Ettore Lizziero</u>, collaboratore ex art. 1 bis comma 5 CGS della SSD ARL Virtus Vecomp Verona
- la Società <u>SSD ARL Virtus Vecomp Verona,</u> per rispondere:

- Il Sig. Luigi Fresco ed il Sig. Roberto Ettore Lizziero della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 CGS, in relazione all'art. 22 bis NOIF, per avere il Fresco, nella sua qualità di Presidente della SSDARL Virtus Vecomp Verona, incaricato Lizziero Roberto Ettore di collaborare, nella gestione sportiva della Società, nella stagione sportiva 2015/2016 con compiti di manutenzione e pulizia dell'impianto di gioco e nella stagione 2016/2017, sino alla fine di agosto del medesimo anno, con compiti di segreteria e tesseramenti, pur essendo a conoscenza che quest'ultimo fosse gravato da precedenti penali ostativi all'assunzione di detti incarichi; incarichi che il Lizziero accettava ed ai quali dava corso.
- la Società SSDARL Virtus Vecomp Verona della violazione di cui all'art. 4 commi 1 e 2 CGS per responsabilità diretta ed oggettiva nelle condotte poste in essere dal proprio Presidente e dal proprio collaboratore di fatto.

Le memorie difensive

Il Sig. Roberto Ettore Lizziero ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale:

- rileva di non essere più tesserato della FIGC dal marzo 2017 e di essere stato iscritto nell'albo del Settore Tecnico come istruttore di giovani calciatori. Contesta la competenza del Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare indicando come competente la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico FIGC;
- contesta il verbale del proprio interrogatorio, precisando di aver "collaborato, con altri volontari, alla tinteggiatura dei muri esterni ... di aver fornito, nella qualità di esperto informatico, una consulenza al nuovo segretario della SSD Virtus Vecomp arl";
- evidenzia che per l'attività di tinteggiatura non gli è stato versato alcun compenso e che la stessa non è rilevante per l'Ordinamento Federale;
- segnala di aver svolto attività di formazione al Sig. Casentini (Segretario della SSD Virtus Vecomp) "a sede chiusa al pubblico" e "senza effettuare direttamente neanche un tesseramento" al fine di istruire quest'ultimo sulle modalità di esecuzione dei tesseramenti. Di aver interrotto tale attività a seguito degli articoli apparsi sugli organi di stampa;
- dichiara di non aver svolto alcuna attività, né aver ricoperto alcun incarico per la SSD Virtus Vecomp, per cui possa essergli attribuita la qualifica di dirigente ex art. 21, comma 1, NOIF ovvero di collaboratore nella gestione sportiva ai sensi dell'art. 22, comma 1, NOIF. La inapplicabilità nei suoi confronti dell'art. 22 bis delle NOIF;
- evidenzia inoltre di non rientrare nell'ambito di applicabilità dell'art. 1bis comma 5 CGS;
- conclude chiedendo che il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare voglia dichiarare, in via preliminare, la propria incompetenza in favore Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, nel merito respingere il deferimento poiché infondato.
- La SSD Virtus Vecomp ed il Sig. Luigi Fresco hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale, ricostruiti i fatti, rilevano:
- in via preliminare, con riferimento alla posizione del Sig. Fresco la incompetenza del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in favore della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico essendo il deferito iscritto all'albo degli allenatori professionisti di prima categoria UEFA Pro;
- la violazione del termine di cui all'art. 32 quinques comma 3 CGS secondo cui "la durata delle indagini non può superare i 60 giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante";

- la infondatezza del deferimento per la irrilevanza per l'Ordinamento Federale delle attività svolte dal Sig. Lizziero. Le mansioni di manutenzione e pulizia dell'impianto sportivo svolte dal Lizziero vanno inquadrate in un "lodevole programma pluriennale, condotto virtuosamente dall'esponente Club, di reinserimento sociale di persona disagiate", mentre i compiti di segreteria e tesseramenti sono stati svolti a "sede chiusa al pubblico" e l'attività si è limitata alla formazione del Segretario del sodalizio sportivo Sig. Casentini, senza che il Lizziero, nella qualità di esperto informatico, "abbia personalmente perfezionato un solo tesseramento di calciatori vincolati alla SSD Virtus Vecomp";
- la infondatezza del deferimento per la inapplicabilità al caso di specie dell'art. 22bis NOIF. Il Sig. Lizziero non può, in alcun modo, essere qualificato "dirigente" ovvero "collaboratore" uniche due figure per cui opera la preclusione prevista dall'art. 22bis NOIF;
- la insussistenza della responsabilità in capo al Sig. Luigi Fresco, non avendo questi incarico direttamente il Lizziero ed avendolo invitato, a seguito della pubblicazione degli articoli di giornale, ad "interrompere immediatamente ogni ulteriore relazione con il Sig. Casentini, anche di mera consulenza";
- concludono chiedendo che il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare voglia dichiarare, in via preliminare, la propria incompetenza a giudicare la posizione del Sig. Fresco in favore Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, nel merito respingere il deferimento poiché infondato.

Il dibattimento

Alla udienza del 28 giugno 2017, la Procura Federale, rappresentata dal Vice Procuratore Federale Dott. Gianfranco Melaragni e dall'Avv. Luca Sansi, si è riportata all'atto di deferimento chiedendone l'integrale accoglimento e formulando le seguenti richieste sanzionatorie: per il Sig. Roberto Ettore Lizziero la sanzione dell'inibizione di anni 5 (cinque) oltre alla preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC, per il Sig. Luigi Fresco la sanzione della inibizione della durata di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) e per la Società SSDARL Virtus Vecomp Verona la sanzione della ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

Per il Sig. Luigi Fresco e per la Società SSDARL Virtus Vecomp Verona è comparso l'Avv. Mattia Grassani il quale si è riportato alle eccezioni e argomentazioni difensive enunciate nello scritto ritualmente depositato ed ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

È altresì comparso personalmente il Sig. Luigi Fresco il quale ha reso spontanee dichiarazioni confermando in buona sostanza i fatti ed evidenziando l'attività di solidarietà svolta dal Sodalizio Sportivo anche attraverso il reinserimento sociale di persone disagiate, nonché la propria buona fede in relazione a quanto occorso.

Per il Sig. Roberto Ettore Lizziero è comparso, in sostituzione dell'Avv. Niccolò D'Elia, l'Avv. Mattia Grassani il quale si è riportato alle eccezioni e argomentazioni difensive esposte nella memoria depositata, instando per l'accoglimento delle conclusioni enunciate nello scritto difensivo.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato.

In via preliminare, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare dichiara la propria competenza a decidere il deferimento in esame, in quanto lo stesso risulta essere incentrato su contestazioni non chiaramente inquadrate dalle norme federali ma sicuramente non

riconducibili a questioni di matrice "tecnica" devolute alla competenza della Commissione Disciplinare, presso il Settore Tecnico della FIGC.

Sempre in via preliminare, questo Tribunale sull'eccezione svolta dalla difesa del sodalizio sportivo e del Sig. Fresco circa la violazione, da parte della Procura Federale, dell'art. 32 quinques comma 3 CGS ed il prescritto rispetto del termine di gg. 60 per la durata delle indagini non può che uniformarsi alla decisione del Collegio di Garanzia del Coni che con il provvedimento n. 25 del 2017, reso dalle Sezioni Unite, ha ritenuto tale termine non perentorio.

Nel merito, questo Tribunale prende le mosse dalla documentazione probatoria fornita dalla Procura Federale a corredo del deferimento ed in particolare dalle dichiarazioni rese dai deferiti nel corso delle audizioni.

Il Sig. Lizziero nel corso della detta audizione ha (tra l'altro) dichiarato "Ammetto che all'inizio di questa stagione sportiva venni contattato dall'attuale Presidente e legale rappresentante Sig. Fresco Luigi, il quale mi chiese se potevo, stante le mie conoscenze informatiche, occuparmi del tesseramento sia dei calciatori della prima squadra sia di qualche giovane calciatore delle squadre giovanili". Ed ancora, "Ammetto che nella precorsa stagione sportiva, sempre su chiamata del Presidente Fresco, ho frequentato l'impianto sportivo di Via Montenungo, 7 in Verona, dove si svolgono i campionati di categoria delle squadre della Virtus Vecomp, al fine effettuare i lavori di manutenzione dell'impianto sportivo medesimo, nonché le varie pulizie degli spogliatoi".

Il Sig. Fresco nel corso dell'audizione ha (tra l'altro) dichiarato: alla domanda conosce il Sig. Lizziero Roberto "Si, da circa 40 anni, ero a conoscenza che il Lizziero nel 1999 era stato tratto in arresto in Ferrara perché ritenuto responsabile del reato di pedofilia. So che venne condannato con pena definitiva, ma non so a quanto e dove venne scontata dal medesimo." "Ammetto di essere stato cognito dell'ultimo arresto del succitato Lizziero Roberto avvenuto a Verona verosimilmente nel giugno del 2005 ... unitamente ad altri soggetti, sempre per reati concernenti la pedofilia, Ammetto di essere a conoscenza che per tale fatto il Lizziero Roberto è stato condannato alla pena della reclusione di anni tre e mesi sei." Ed ancora "Non ho mai indicato nell'organigramma Lizziero quale collaboratore. Attualmente, come ho fatto da diverso tempo, ovvero da circa due anni, gli faccio recapitare presso il suo domiciliodei DVD afferenti la registrazione della gara con una mia analisi tecnica in ordine alla quale il Lizziero effettua una selezione delle fasi di giuoco salienti. Per questa attività il Lizziero viene da me remunerato con un rimborso spese di Euro 100 mensili".

Il Sig. Fresco, nella udienza del 28 giugno 2017, ha confermato i fatti seppur "stemperando" gli stessi in considerazione del suo percorso difensivo.

Dalle dichiarazioni rese in corso di audizione e nella menzionata udienza, si desume sia che il Lizziero abbia svolto una attività di collaborazione in favore del sodalizio sportivo seppur remunerata con il solo rimborso spese, sia che il Presidente Fresco fosse a conoscenza della tipologia di reato commesso dal Lizziero e delle condanne da questi ricevute e ciò in palese violazione degli artt. 1 bis comma 1 CGS e 22 bis NOIF.

Peraltro, per espressa ammissione del Lizziero, il deferito non ha posto in essere l'iter per ottenere la c.d. "riabilitazione penale", ovvero non ha svolto il percorso che consente alla

persona condannata, che ha manifestato sicuri segni di ravvedimento, di ottenere l'estinzione degli effetti penali della condanna e delle pene accessorie.

Non possono essere condivisi gli argomenti difensivi svolti dai deferiti in ordine ad un "ridimensionamento" dei rapporti intercorsi tra il sodalizio sportivo ed il Lizziero, in quanto i ragionamenti esposti contrastano con quanto dichiarato dai deferiti in sede di audizione.

Deve, invece, essere positivamente considerata l'attività sociale svolta dal Sig. Fresco attraverso il reinserimento nel mondo del lavoro di persone disagiate, ma tale lodevole attività non può essere compiuta in contrasto con le norme federali volte a tutelare, in primis, i soggetti che praticano lo sport ed in particolar modo i giovani sportivi. Il lodevole compito svolto dal Sig. Fresco e dallo stesso documentato nel corso della udienza attraverso articoli di giornali italiani e stranieri, induce questo Tribunale a valutare, anche nel caso specifico, la buona fede del deferito Sig. Fresco ed a limitare la richiesta di sanzione proposta dalla Procura Federale.

II dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare irroga al Sig. Luigi Fresco la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), al Sig. Roberto Ettore Lizziero la sanzione della inibizione di anni 5 (cinque) oltre alla preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC e alla Società SSDARL Virtus Vecomp Verona la sanzione della ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

Il Presidente del TFN Sezione Disciplinare Avv. Mario Antonio Scino

6677

Pubblicato in Roma il 4 luglio 2017.

Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano Il Presidente Federale Carlo Tavecchio